



# COMUNE DI SANGINETO

PROVINCIA DI COSENZA

## COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



N. **07** REG. DEL.  
DATA 30/09/2020

**OGGETTO:** APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020 E DELLE RIDUZIONI PER EMERGENZA COVID - 19

L'ANNO **DUEMILAVENTI**, IL GIORNO **30 DEL** MESE DI **SETTEMBRE ALLE ORE 18:50** NELLA SALA DELLE ADUNANZE DEL COMUNE DI SANGINETO, SITA NELL'EDIFICIO DELL'EX SCUOLA MEDIA DI SANGINETO CENTRO – TERZO PIANO.

ALLA PRIMA CONVOCAZIONE IN SESSIONE ORDINARIA - PROT. N. 4586 del 25/09/2020 CHE È STATA PARTECIPATA AI SIGNORI CONSIGLIERI A NORMA DI LEGGE.

### ALL'APPELLO NOMINALE RISULTANO PRESENTI:

1	MICHELE	<b>GUARDIA</b>	SINDACO
2	ARMANDO	<b>GROSSO</b>	CONSIGLIERE
3	MARIA ROSA	<b>MIDAGLIA</b>	CONSIGLIERE
4	ANDREA MARIA	<b>PISANI</b>	CONSIGLIERE
5	MICHELE	<b>GAETA</b>	CONSIGLIERE
6	EMILIANA	<b>DE BRASI</b>	CONSIGLIERE
7	MAURIZIO	<b>TERRANOVA</b>	CONSIGLIERE
8	ROSARIO PIETRO	<b>PALERMO</b>	CONSIGLIERE

### RISULTANO ASSENTI I SIGG.

1	PIERA VALENTINA	<b>GROSSO</b>	CONSIGLIERE
2	FRANCESCO CARMELO	<b>TERRANOVA</b>	CONSIGLIERE
3	MICHELA	<b>PALERMO</b>	CONSIGLIERE

ASSEGNATI N. 10 + 1	IN CARICA N. 10 + 1
PRESENTI N.08	ASSENTI N. 03

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sindaco **Michele GUARDIA**, nella sua qualità di PRESIDENTE.

=====

### **LA SEDUTA E' PUBBLICA**

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dr. ANTONIO MARINO

Assume la Presidenza il Sindaco **Michele GUARDIA**, il quale visto il numero legale, dichiara aperta la seduta.

E' presente in aula nella seduta odierna la dott.ssa Romina De LUCA - Responsabile del settore contabile/Finanziario del Comune di Sangineto

Illustra nel dettaglio l'argomento n. 4 posto all'O.D.G. la dott.ssa Romina De LUCA - Responsabile del settore contabile/Finanziario del Comune di Sangineto.

- Il Consigliere comunale Pietro Rosario Palermo annuncia la sua astensione per la seguente ragione: se da un lato è favorevole alla riduzione tariffaria per le attività non domestiche, dall'altro esprime molte perplessità circa la conferma delle vecchie tariffe, che a suo dire, sarebbero viziate da errori originari mai risolti. Fa in particolare riferimento ad alcune voci di costo inserite nel piano finanziario degli anni precedenti.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTO**, la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020 E DELLE RIDUZIONI PER EMERGENZA COVID - 19", che, munita del parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, viene allegata al presente verbale per formarne parte integrante sostanziale;

**VISTO** il D. Lgs. N. 267/2000;

**CON LA SEGUENTE VOTAZIONE:**

- **Presenti N.08**
- **Astenuti N.01 (Rosario Pietro PALERMO)**
- **Voti contrari N. 00**
- **Voti Favorevoli N. 07**

## D E L I B E R A

- 1) DI APPROVARE**, come approva, la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020 E DELLE RIDUZIONI PER EMERGENZA COVID - 19, che munita dei pareri di regolarità tecnica e regolarità contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, viene allegata al presente verbale per formarne parte integrante sostanziale.

**SUCCESSIVAMENTE**, sulla proposta del Sindaco Presidente Avv. Michele GUARDIA, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, co.4, del decreto legislativo n. 267/2000,

**CON LA SEGUENTE VOTAZIONE:**

- **Presenti N.08**
- **Astenuti N.00**
- **Voti contrari N. 00**
- **Voti Favorevoli N. 08**

## D E L I B E R A

DI DICHIARARE IL PRESENTE ATTO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art. 134, co.4, del decreto legislativo n. 267/2000;



## COMUNE DI SANGINETTO

PROVINCIA di COSENZA  
Tel 0982/970709 – fax 0982/ 970810

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020 E DELLE RIDUZIONI PER EMERGENZA COVID-19.**

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**Premesso che:**

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- che tale deliberazione ARERA è stata successivamente integrata dalla deliberazione n.57 del 3 marzo 2020, dalla determina n.2 del 27 marzo 2020 e dalla delibera n.238 del 23 giugno 2020, che ha chiuso l'iter avviato dalla delibera n.158 del 5 maggio 2020;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

**Richiamato** in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

**Tenuto conto** che nel territorio in cui opera il Comune di Sanginetto è presente ma non operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148;

**Tenuto conto** delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica in atto a causa della diffusione del virus COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali, che hanno determinato un inevitabile rallentamento nel processo di definizione e validazione del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, già reso complesso dall'introduzione con decorrenza 2020 delle nuove regole fissate dall'ARERA:

**Rilevato** che alla data odierna non risulta ancora validato/approvato il piano finanziario del servizio integrato dei rifiuti per l'anno 2020:

**Richiamato** l'art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, il quale recita che: *"i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021"*:

**Tenuto conto che:**

- l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, disposizione derogabile tuttavia per l'anno 2020 in base a quanto disposto dal sopra richiamato art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo, disposizione anche essa derogabile per l'anno 2020;

**Considerato** che la norma dell'art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, sopra richiamata, permette di confermare per il 2020 le tariffe 2019, in deroga all'obbligo di copertura integrale dei costi del servizio, dettato dal sopra citato comma 654 dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e all'obbligo di determinare le tariffe in conformità del piano finanziario, contenuto nel comma 683 del medesimo articolo:

**Ritenuto**, per quanto sopra, di approvare per l'anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti approvate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio comunale n. 04 del 29/03/2019:

**Dato atto** che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 dovrà essere determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall'anno 2021:

**Dato atto** che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2020/2022, anno 2020, anche per quanto attiene al differenziale rispetto all'accertamento previsto per l'anno 2020 relativo alla tassa sui rifiuti, determinato sulla base delle tariffe dell'anno 2019, tenuto conto delle variazioni normative intervenute a decorrere dal medesimo anno e delle variazioni delle utenze:

**Visto** il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.06 del 09/09/2014 nella parte relativa alla TARI;

**Tenuto conto** dei valori Kb, Kc, Kd di cui al D.P.R. 158/1999 fissati per il 2019:

1. i coefficienti Kb in misura pari al valore minimo stabilito dalla tabella 2 del citato D.P.R. 158/1999;
2. i coefficienti Kc e Kd in misura pari al valore minimo stabilito dalle tabelle 3 e 4 del citato D.P.R. 158/1999 per le categorie 5, 16, 17, 18, 19, 20 ed in misura pari al valore medio per le rimanenti;

**Ritenuto di** prevedere, seguendo le indicazioni dell'Ifel, trattandosi di riduzioni tariffarie "episodiche" e in gran parte obbligatorie, direttamente nella presenta delibera le agevolazioni tariffarie legate all'emergenza Covid-19 e specificatamente:

per il solo anno 2020, alla luce dell'emergenza sanitaria che ha comportato per la gran parte delle utenze non domestiche attive sul territorio:

1. periodi di sospensione obbligatoria dell'attività disposta con provvedimenti governativi (DPCM 09/03/2020 – 10/04/2020 – 26/04/2020) e regionali;
2. periodi di sospensione comunque "imposti" dal calo o addirittura azzeramento evidente della domanda di beni e servizi e dalla difficoltà di rispettare in prima battuta i protocolli di sicurezza.

**di applicare**, tenuto conto delle specifiche ricadute sul contesto produttivo locale, le riduzioni tariffarie previste dagli artt. 1 e 2 della delibera ARERA n. 158 del 05/05/2020 ed in particolare:

- a) (art. 1, commi 2 e 3) alle tipologie di attività di utenze non domestiche indicate, a titolo esemplificativo, nella tabella 1a e 1b dell'allegato A della citata delibera, con autorizzazioni e/o scia di apertura o subingresso attive nel periodo di sospensione obbligatoria delle attività (marzo - maggio 2020), si applica alla quota variabile della tariffa una riduzione pari al 25% discendente dalla riduzione, in pari misura, dei valori Kd sopraccitati;
- b) (art. 1, comma 4) alle tipologie di attività di utenze non domestiche indicate, a titolo esemplificativo, nella tabella 2 dell'allegato A della citata delibera, - tra le quali gli alberghi per i quali non era consentita l'apertura per turismo - con autorizzazioni e/o scia di apertura o subingresso attive nello stesso periodo di cui alla lettera precedente, si applica alla quota variabile della tariffa una riduzione pari al 25% discendente dalla riduzione, in pari misura, dei valori Kd sopraccitati. Restano esclusi da tale riduzione gli stabilimenti balneari che già godono della riduzione, prevista all'art. 40 del vigente regolamento comunale Tari, in ragione della validità temporale delle concessioni (1° giugno – 30 settembre);
- c) (art. 2) alle utenze non domestiche riportate, a titolo esemplificativo, nella tabella 3 dell'allegato A della citata delibera, ai sensi dell'art. 2 della stessa, con autorizzazioni e/o scia di apertura o subingresso attive negli stessi periodi di cui alla lettera a), ove sia documentabile la riduzione della produzione dei rifiuti a seguito di sospensione, anche su base volontaria, delle proprie attività, si applica alla quota variabile della tariffa una riduzione pari al 15% discendente dalla riduzione, in pari misura, del valore Kd sopraccitato per sospensioni superiori a due mesi e dell'8% per sospensioni inferiori a 2 mesi. Per l'applicazione della riduzione, occorre produrre apposita istanza, entro un mese dall'approvazione delle tariffe Tari, che attesti e documenti l'effettiva riduzione dei rifiuti a seguito di sospensione temporanea dell'attività per l'emergenza Covid.

**Di dare atto** che le informazioni necessarie per l'applicazione delle riduzioni previste alle precedenti lettere a) e b) saranno assunte, per quanto possibile, d'ufficio (banca dati SUAP, riscontri dell'ufficio di PM ecc.):

**Di dare atto** che la copertura del costo delle riduzioni sulla TARI previste per l'anno 2020 per fronteggiare l'emergenza Covid viene garantita attraverso risorse di bilancio;

**Ricordato che** la misura tariffaria per la TARI giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 10% per cento;

**VISTO** l'art. 45 del vigente regolamento comunale del tributo il quale stabilisce per il versamento della tassa le seguente modalità:

<<Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati... il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 3 rate aventi cadenza almeno bimestrale, o in unica soluzione entro .....la prima rata di scadenza del tributo>>;

**Considerato che:**

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *"Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime"*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine,*

*il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";*

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Cosenza sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

**Dato atto** che con l'art.107 comma 2 del D.L. n. 18 e s.m.i il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2020 - 2022 è stato differito al 30/09/2020;

**Acquisito** sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del Responsabile dell'area finanziaria/tributi;

**Acquisito** il parere dell'organo di revisione dell'Ente ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. b del Tuel;

**Proposta**, l'immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico Enti Locali;

Tutto ciò premesso:

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

### **DELIBERA**

- 1) **Di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) **Di approvare** per l'anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) approvate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio comunale n. 04 del 29/03/2019, riportate all'allegato "A" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 3) **Di confermare** per l'anno 2020, per le utenze soggette a tariffa giornaliera, che la misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 10%;
- 4) **Di dare atto** che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno

2020 sarà determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall'anno 2021:

- 5) **Di dare atto** che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2020/2022, anno 2020, anche per quanto attiene al differenziale rispetto all'accertamento previsto per l'anno 2020 relativo alla tassa sui rifiuti, determinato sulla base delle tariffe dell'anno 2019, tenuto conto delle variazioni normative intervenute a decorrere dal medesimo anno e delle variazioni delle utenze;
- 6) **Di dare atto** che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Cosenza, nella misura del 5%;
- 7) **Di approvare ed applicare**, per il solo anno 2020, le riduzioni tariffarie previste dagli artt. 1 e 2 della delibera ARERA n. 158 del 05/05/2020 per fronteggiare l'emergenza Covid 19 per come stabilite nella presente deliberazione e specificatamente:
  - a) (art. 1, commi 2 e 3) alle tipologie di attività di utenze non domestiche indicate, a titolo esemplificativo, nella tabella 1a e 1b dell'allegato A della citata delibera, con autorizzazioni e/o scia di apertura o subingresso attive nel periodo di sospensione obbligatoria delle attività (marzo - maggio 2020), si applica alla quota variabile della tariffa una riduzione pari al 25% discendente dalla riduzione, in pari misura, dei valori Kd sopraccitati;
  - b) (art. 1, comma 4) alle tipologie di attività di utenze non domestiche indicate, a titolo esemplificativo, nella tabella 2 dell'allegato A della citata delibera, - tra le quali gli alberghi per i quali non era consentita l'apertura per turismo - con autorizzazioni e/o scia di apertura o subingresso attive nello stesso periodo di cui alla lettera precedente, si applica alla quota variabile della tariffa una riduzione pari al 25% discendente dalla riduzione, in pari misura, dei valori Kd sopraccitati. Restano esclusi da tale riduzione gli stabilimenti balneari che già godono della riduzione, prevista all'art. 40 del vigente regolamento comunale Tari, in ragione della validità temporale delle concessioni (1° giugno - 30 settembre);
  - c) (art. 2) alle utenze non domestiche riportate, a titolo esemplificativo, nella tabella 3 dell'allegato A della citata delibera, ai sensi dell'art. 2 della stessa, con autorizzazioni e/o scia di apertura o subingresso attive negli stessi periodi di cui alla lettera a), ove sia documentabile la riduzione della produzione dei rifiuti a seguito di sospensione, anche su base volontaria, delle proprie attività, si applica alla quota variabile della tariffa una riduzione pari al 15% discendente dalla riduzione, in pari misura, del valore Kd sopraccitato per sospensioni superiori a due mesi e dell'8% per sospensioni inferiori a 2 mesi. Per l'applicazione della riduzione, occorre produrre apposita istanza, entro un mese dall'approvazione delle tariffe Tari, che attesti e documenti l'effettiva riduzione dei rifiuti a seguito di sospensione temporanea dell'attività per l'emergenza Covid.
- 8) **Di allegare** al presente atto le tabelle 1a), 1b), 2 e 3 contenute nell'allegato A alla delibera ARERA n. 158/2020 per opportuna informazione;
- 9) **Di dare atto** che la copertura del costo delle agevolazioni sul tributo di cui agli articoli da 37 a 40 del vigente Regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), viene garantita ai sensi dell'art 42 dello stesso regolamento dagli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147;

- 10) **Di dare atto** che le riduzioni stabilite in attuazione della delibera ARERA n. 158/2020 per fronteggiare l'emergenza Covid saranno poste a carico del bilancio comunale e finanziate dal fondo per le funzioni fondamentali di cui all'art.106 del D.L. 34/2020;
- 11) **Di dare atto** che tali riduzioni hanno natura tecnica attuativa del principio di "chi inquina paga" nel rispetto della normativa italiana ed eurounitaria e non costituiscono aiuti di stato.
- 12) **Di provvedere ad inviare**, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
- 13) **Di dichiarare**, con votazione separata stante l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO "APPROVAZIONE DELLE  
TARIFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020 E DELLE  
RIDUZIONI PER EMERGENZA COVID-19" SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE  
ALLA REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE.

SANGINETO 23/09/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI  
DOTT. SSA ROMINA DE LUCA




Tabella tariffe utenze domestiche		
Anno di riferimento: 2019 <i>CONFERIRATE 2020</i>		
Numero componenti	Quota per numero componenti	Tariffa al metro quadro
1	56,3578 €	0,5851 €
2	131,8656 €	0,6865 €
3	170,6937 €	0,7801 €
4	212,3366 €	0,8425 €
5	271,5287 €	0,8659 €
6	318,3439 €	0,8581 €

Tariffe utenze non domestiche			
Anno di riferimento <b>2019</b> <i>CONFERMATE 2020</i>			
Codice	Descrizione	Quota per tipo attività	Tariffa al Mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,5020 €	0,2285 €
2	Campeggi, distributori carburanti	0,7317 €	0,3289 €
3	Stabilimenti balneari	0,8820 €	0,3957 €
4	Esposizioni, autosaloni, magazzini e locali deposito att. prc	0,5332 €	0,2397 €
5	Alberghi con ristorante	1,2635 €	0,5630 €
6	Alberghi senza ristorante	1,1486 €	0,5128 €
7	Case di cura e riposo, strutture socio-assistenziali e simili	1,3004 €	0,5853 €
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,2153 €	0,5407 €
9	Banche ed istituti di credito	0,6665 €	0,3010 €
10	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferrar	1,3075 €	0,5853 €
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	3,1653 €	0,7079 €
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbri	1,1473 €	0,5128 €
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,4692 €	0,6577 €
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,7898 €	0,3512 €
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,0097 €	0,4515 €
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	6,9119 €	3,0879 €

**Tariffe utenze non domestiche****Anno di riferimento 2019**

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Quota per tipo attività</b>	<b>Tariffa al Mq</b>
17	Bar, caffè, Pasticceria	5,4598 €	2,4414 €
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi	0,7091 €	0,3177 €
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,6661 €	1,1928 €
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,4254 €	0,1895 €
21	Discoteche, night club	1,7287 €	0,7692 €

**Tabella 1a - Attività identificabili da codice ATECO risultanti sottoposte a sospensione (conclusa)**

Categoria ex dPR 158/99	Codice ATECO <sup>(1)</sup>	Data chiusura <sup>(2)</sup>	Data riapertura <sup>(3)</sup>	Rif. normativo	
6	Esposizioni, autosaloni	45.11 <sup>(4)</sup>	12.03.2020	04.05.2020 <sup>(5)</sup>	d.P.C.M 11.03.2020 d.P.C.M 10.04.2020 d.P.C.M 26.04.2020
13	Negozi abbigliamento	47.71	12.03.2020	14.04.2020 <sup>(6)</sup>	d.P.C.M 11.03.2020
13	Negozi di libreria	47.61	12.03.2020	14.04.2020	d.P.C.M 10.04.2020
13	Negozi di cartoleria	47.62.20	12.03.2020	14.04.2020	d.P.C.M 26.04.2020

Note: (1) codice ATECO indicativo; (2) salvo date anteriori stabilite da atti governativi, ordinanze ministeriali, regionali o locali precedenti; (3) fatte salve le eventuali misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, relativamente a specifiche aree del territorio regionale; (4) codice ATECO corrispondente al "commercio di autoveicoli e di autoveicoli leggeri" a cui riportano i codici 45.11.01 "commercio all'ingrosso e al dettaglio di autoveicoli e di autoveicoli leggeri" e 45.11.02 "intermediari del commercio di autoveicoli e di autoveicoli leggeri (incluse le agenzie di compravendita)"; (5) dal 4 maggio ai sensi del d.P.C.M. 26 aprile 2020 consentite le attività di cui al codice ATECO 45 "commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli"; (6) riapertura consentita solo per l'attività di "commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati" ai sensi del d.P.C.M 10 aprile 2020 e d.P.C.M 26 aprile 2020.

**Tabella 1b - Attività identificabili da codice ATECO risultanti sottoposte a sospensione (in corso)**

Categoria ex dPR 158/99	Codice ATECO <sup>(1)</sup>	Data chiusura <sup>(2)</sup>	Rif. normativo	
1	Musei	91.02	08.03.2020	d.P.C.M 08.03.2020
1	Biblioteche	91.01	08.03.2020	d.P.C.M 09.03.2020
2	Cinematografi	59.14	08.03.2020	d.P.C.M 10.04.2020
2	Teatri	90.04	08.03.2020	d.P.C.M 26.04.2020
4	Impianti sportivi	93.11-93.12-93.13	10.03.2020 <sup>(3,4)</sup>	
13	Negozi calzature	47.72	12.03.2020	
15	Negozi particolari quali filatelia	47.78.91	12.03.2020	
13	Negozi abbigliamento	47.71	12.03.2020 <sup>(5)</sup>	
15	Negozi particolari quali tende	47.53.11	12.03.2020	d.P.C.M 11.03.2020
15	Negozi particolari quali tessuti	47.51.10	12.03.2020	d.P.C.M 10.04.2020
15	Negozi particolari quali tappeti	47.53.12	12.03.2020	d.P.C.M 26.04.2020
15	Negozi particolari quali cappelli e ombrelli	47.71.50	12.03.2020	
15	Negozi particolari quali antiquariato	47.79.20	12.03.2020	
16	Banchi di mercato beni durevoli <sup>(6)</sup>	47.82-47.89 <sup>(7)</sup>	12.03.2020	
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	96.02	12.03.2020	

**Allegato A**

30	Discoteche; night club	93,29,10	08.03.2020	D.P.C.M 08.03.2020 D.P.C.M 09.03.2020 D.P.C.M 10.04.2020 D.P.C.M 26.04.2020
----	------------------------	----------	------------	--

Note: (1) codice ATECO indicativo; (2) salvo date anteriori stabilite da atti governativi, ordinanze ministeriali, regionali o locali precedenti; (3) 8 marzo 2020 per Lombardia e 14 Province (D.P.C.M. 8 marzo 2020); salvo date anteriori stabilite da atti governativi, ordinanze ministeriali, regionali o locali precedenti; (4) fino al 3 aprile 2020, consentiti lo svolgimento di eventi e competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, nonché le sedute di allenamento degli atleti riconosciuti di interesse nazionale dal CONI e dalle discipline sportive e federazioni, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico, con ripresa a partire dal 4 maggio, per la suddetta categoria di atleti ma delle discipline sportive e non idrathe, delle sole sessioni di allenamento a porte chiuse, previa emanazione di apposite Linee guida validate; (5) ad esclusione dell'attività di "commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati" consentita a partire dal 14 aprile ai sensi del D.P.C.M. 10 aprile 2020 e D.P.C.M. 26 aprile 2020; (6) ai sensi del D.P.C.M. 11 marzo 2020, D.P.C.M. 10 aprile 2020 e D.P.C.M. 26 aprile 2020 sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari; (7) codice ATECO corrispondenti rispettivamente a "commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento e calzature" e "commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti".

**Tabella 2 - Attività che potrebbero risultare sospese, parzialmente o completamente, anche per periodi di durata diversa, identificate da codice ATECO, ove possibile**

Categoria ex DPR 158/99	Codice ATECO <sup>(1)</sup>	Data chiusura (anche parziale) <sup>(2)</sup>	Note	Rif. normativo
1	85	08.03.2020	consentita ma solo in modalità di didattica e attività formative a distanza <sup>(3)</sup> , con esclusione della sospensione dei corsi di formazione specifici in medicina generale e, fino al 10 marzo, dei corsi post universitari ammessi con l'esercizio di professioni sanitarie e delle attività delle scuole dei ministri dell'Interno e della difesa e dell'economia e delle finanze e, fino al 13 aprile, dei corsi per i medici in formazione specialistica e delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie	D.P.C.M. 08.03.2020 D.P.C.M. 09.03.2020 D.P.C.M. 10.04.2020 D.P.C.M. 26.04.2020
1	94	23.03.2020 <sup>(4)</sup>	consentita aperta solo per le "Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali" (cod. ATECO 94); in generale invito al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile	D.P.C.M. 22.03.2020 <sup>(5)</sup> D.P.C.M. 10.04.2020 D.P.C.M. 26.04.2020
1	94.91	08.03.2020	apertura consentita nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento minimo, ma sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri; dal 4 maggio consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di parenti di primo e secondo grado e, comunque, fino a un massimo di quindici persone	D.P.C.M. 08.03.2020 D.P.C.M. 09.03.2020 D.P.C.M. 10.04.2020 D.P.C.M. 26.04.2020
4	55.30	23.03.2020	comunque attività tipicamente stagionali	D.P.C.M. 22.03.2020 <sup>(5)</sup>
5	93.29.20	23.03.2020	comunque attività tipicamente stagionali	D.P.C.M. 10.04.2020 D.P.C.M. 26.04.2020
7	55.1	55.1	attività consentita esclusivamente per le persone autorizzate a spostarsi ai sensi del D.P.C.M. 09.03.2020, del P.C.M. 10.04.2020 e del P.C.M. 26.04.2020, non per turismo che è vietato	D.P.C.M. 09.03.2020 D.P.C.M. 22.03.2020 <sup>(5)</sup> D.P.C.M. 10.04.2020
8	55.1	55.1	attività consentita esclusivamente per le persone autorizzate a spostarsi ai sensi del P.C.M. 09.03.2020, del P.C.M. 10.04.2020 e del P.C.M. 26.04.2020, non per turismo che è vietato	D.P.C.M. 26.04.2020
11 (uffici)	K (65 e 66), 68 da 69 a 74; 78, 80, 81, 82, 84		consentite le "Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse le assicurazioni sociali obbligatorie)" (cod. ATECO 65), le "Unità ausiliarie dei servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi pensione)" (cod. ATECO 66), le "Unità legali e contabili" (cod. ATECO 69), di "direzione aziendali e di consulenza gestionale" (cod. ATECO 70), degli "studi di architettura e d'ingegneria, collaudi ed analisi tecniche" (cod. ATECO 71), "Ricerca scientifica e sviluppo" (cod. ATECO 72), altre attività professionali, scientifiche e tecniche (cod. ATECO 74); nonché l'"Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria" (cod. ATECO 84) <sup>(6)</sup> , dal 4 maggio consentite le attività sorte al codice ATECO 68 "Attività immobiliari", ma in generale, per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza, si raccomanda il massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile	D.P.C.M. 11.03.2020 D.P.C.M. 22.03.2020 <sup>(5)</sup> D.P.C.M. 10.04.2020 D.P.C.M. 26.04.2020
11 (agenzie)		23.03.2020	fino al 3 maggio consentita l'attività delle agenzie di lavoro temporaneo (intermediari) identificata dal cod. ATECO 78.2 nei limiti in cui siano esplicite in relazione alle attività delle filiere essenziali, nonché le attività dei "Servizi di vigilanza privata" (cod. ATECO 80.1), dei "Servizi connessi ai sistemi di vigilanza" (cod. ATECO 80.2), delle "Unità di pulizia e disinfezione" (cod. ATECO 81.2), di "Cura e manutenzione del paesaggio, con esclusione delle	

Categoria ex dPR 158/99	Codice ATECO <sup>(1)</sup>	Data chiusura (anche parziale) <sup>(2)</sup>	Note	Rif. normativo
			attività di realizzazione" (cod. ATECO 81.3), delle "Attività dei call center" con limitazioni (cod. ATECO 82.20), dal 4 maggio consentite anche le "Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale" di cui al codice ATECO 78, nonché le "Attività immobiliari" di cui al codice ATECO 68.1 "Servizi di vigilanza e investigazione" di cui al codice ATECO 80 e le "Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese" di cui al codice ATECO 82.	
12 (banche, istituti di credito)	K (6+)		ai sensi del d.P.C.M. 11 marzo 2020 e successivi, restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi, ma in generale, per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza, si raccomanda il massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.	
12 (studi professionali)	da 69 a 75; 86		consentite le attività di cui al cod. ATECO 86 "Assistenza sanitaria" e di cui al cod. ATECO da 69 a 75 tra cui cod. ATECO 75 "servizi veterinari", con esclusione, fino al 3 maggio, del codice ATECO 73 relativo a "Pubblicità e ricerche di mercato" ma in generale, per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza, si raccomanda il massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.	d.P.C.M. 11.03.2020 d.P.C.M. 10.04.2020 d.P.C.M. 26.04.2020
13 Negozi altri beni durevoli		12.03.2020	sospesi se non inclusi nell'elenco di cui al d.P.C.M. 11.03.2020, d.P.C.M. 10.04.2020 e d.P.C.M. 26.04.2020	
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista		23.03.2020	fino al 3 maggio consentite l'installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni (codici ATECO 43.2) e la riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa (cod. ATECO 95.22.09), dal 4 maggio consentiti i "Lavori di costruzione specializzati" di cui al codice ATECO 43 e la "Riparazione di beni per uso personale e per la casa" di cui al codice ATECO 95 inclusa pertanto la "Riparazione di beni per uso personale e per la casa" di cui al codice ATECO 95.2, nonché le attività di "Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)" (cod. ATECO 25), "Fabbricazione di mobili" (cod. ATECO 31), "Costruzione di edifici residenziali e non residenziali" di cui al codice ATECO 41	d.P.C.M. 22.03.2020 <sup>(3)</sup> d.P.C.M. 10.04.2020 d.P.C.M. 26.04.2020
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	45 <sup>(1)</sup>		consentite le attività di manutenzione e riparazione di autoveicoli (cod. ATECO 45.2), commercio di parti e accessori di autoveicoli (cod. ATECO 45.3) e commercio, manutenzione e riparazione di motocicli e relative parti ed accessori (cod. ATECO 45.4), limitatamente alla sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori; dal 4 maggio consentito il "Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli" di cui al codice ATECO 45	d.P.C.M. 22.03.2020 <sup>(3)</sup> d.P.C.M. 10.04.2020 d.P.C.M. 26.04.2020
20 Attività industriali con capannoni di produzione		23.03.2020	attività consentite solo se appartenenti alle filiere essenziali e dal 4 maggio se appartenenti all'allegato 3 del d.P.C.M. 26.04.2020	
21 Attività artigianali di produzione beni specifici		23.03.2020	attività consentite solo se appartenenti alle filiere essenziali e dal 4 maggio se appartenenti all'allegato 3 del d.P.C.M. 26.04.2020	

Categoria ex DPR 158/99	Codice ATECO <sup>(1)</sup>	Data chiusura (anche parziale) <sup>(2)</sup>	Note	Rif. normativo
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub <sup>(3)(9)</sup>	56 <sup>(1)</sup>	12.03.2020	attività consentita eventualmente solo per consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto; dal 4 maggio altresì consentita la ristorazione con asporto fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi	
23 Mensa	56.2	12.03.2020	sospese le attività dei servizi di ristorazione, ad esclusione delle mense e dei catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro	
23 Birrerie, amburgherie <sup>(8)</sup>	56 <sup>(1)</sup>	12.03.2020	attività consentita eventualmente solo per consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto; dal 4 maggio altresì consentita la ristorazione con asporto fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi	d.P.C. M 11.03.2020 d.P.C. M 10.04.2020 d.P.C. M 26.04.2020
24 Bar, caffè, pasticceria <sup>(8)</sup>	56 <sup>(1)</sup>	12.03.2020	attività consentita esclusivamente per consegna a domicilio fino al 3 maggio, dal 4 maggio consentito anche il "commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti" ai sensi del d.P.C. M 26.04.2020 (allegato 1)	
27 Fiori e piante	47.76.10	12.03.2020	attività consentita esclusivamente solo per consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto; dal 4 maggio altresì consentita la ristorazione con asporto fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi	
27 Pizza al taglio <sup>(8)</sup>	56.10.20 <sup>(10)</sup>	12.03.2020		

Note: (1) codice ATECO indicativo; (2) salvo date anteriori stabilite da atti governativi, ordinanze ministeriali, regionali o locali precedenti; (3) a partire dall'8 marzo 2020 per Lombardia e 14 Province (d.P.C. M 8 marzo 2020), salvo date anteriori stabilite da atti governativi, ordinanze ministeriali, regionali o locali precedenti, sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza, dal 10 marzo 2020 in tutto il territorio nazionale; (4) sospensione di centri culturali, centri sociali, centri ricreativi dal 10 marzo 2020 (d.P.C. M 9 marzo 2020) e dall'8 marzo 2020 per Lombardia e 14 Province (d.P.C. M 8 marzo 2020), salvo date anteriori stabilite da atti governativi, ordinanze ministeriali, regionali o locali precedenti; (5) così come modificato dal DM 25 marzo 2020; (6) ai sensi dell'art. 87 del DL 18/2020 "Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro e gli affari regionali e lo sviluppo economico della prescrizione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"; (7) codici ATECO generici; (8) ai sensi del d.P.C. M. 11 marzo 2020 restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, solo fino al 13 aprile gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante chiuse ai sensi del d.P.C. M. 10 aprile 2020 e d.P.C. M. 26 aprile 2020 e con vendita consentita di soli prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande situati lungo le autostrade; (9) ai sensi dell'art. 2 e 1 lett. c) del d.P.C. M 08.03.2020 sono sospese le attività dei pub, al pari di scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; (10) codice ATECO corrispondente a "Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto".

Tabella 3 - Attività identificabili da codice ATECO risultanti aperte<sup>(1)</sup> fatte salve le eventuali misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni o da enti governativi e ordinanze ministeriali per specifiche porzioni di territorio<sup>(2)</sup>, nonché le chiusure decise autonomamente o ridimensionamenti per calo della domanda


Categoria ex DPR 158/99	Cod. ATECO <sup>(3)</sup>	Note	Rif. normativo
3	Autotrasporti	consentito "Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti" (cod. ATECO 52)	d.P.C.M. 22.03.2020 <sup>(4)</sup> d.P.C.M. 10.04.2020 d.P.C.M. 26.04.2020
3	Magazzini senza alcuna vendita diretta	per tutte le attività produttive per consentire e-commerce	d.P.C.M. 11.03.2020 d.P.C.M. 10.04.2020 d.P.C.M. 26.04.2020
4	Distributori carburanti	consentito commercio al dettaglio di carburante per automazione in esercizi specializzati	d.P.C.M. 11.03.2020 d.P.C.M. 10.04.2020 d.P.C.M. 26.04.2020
9	Case di cura		d.P.C.M. 22.03.2020 <sup>(4)</sup>
9	Case di riposo		d.P.C.M. 10.04.2020
10	Ospedali		d.P.C.M. 26.04.2020
13	Negozi ferramenta	consentito il commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico <sup>(5)</sup>	
13	Negozi altri beni durevoli		
14	Edicola, farmacia, tabaccai, plurilicenze		d.P.C.M. 11.03.2020
25	Supermercato		d.P.C.M. 10.04.2020
25	Pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari		d.P.C.M. 26.04.2020
26	Plurilicenze alimentari e o miste		
27	Ortofrutta, peschiere		
28	Ipermercati di generi misti		
29	Banchi di mercato genere alimentari		

Note: (1) con obbligo di garantire in ogni caso la distanza di sicurezza interpersonale di un metro; (2) codice ATECO indicativo; (3) in seguito a misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni o da enti governativi e ordinanze ministeriali per specifiche porzioni di territorio, alcune delle attività incluse in questa tabella potrebbero risultare sospese ed essere assimilate alle attività di cui alle tabelle 1a e 1b; (4) così come modificato dal DM 25 marzo 2020; (5) consentito per es. il commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronici di consumo audio e video, elettrodomestici di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (C1) in esercizi specializzati (codice ATECO 47.49) di articoli meccanici e ortopedici in esercizi specializzati.

**VERBALI  
DEL  
REVISORE UNICO**

*Dott. Rosario Masi*

\*\*\*



**Verbale n. 14/2020**

**PARERE  
SU  
APPROVAZIONE  
TARIFFE (TARI) 2020  
E  
RIDUZIONI  
- Per Emergenza COVID-19 -**

Il sottoscritto **Dott. Rosario Masi**, in qualità di **Revisore Unico dei Conti**, nominato con Delibera di C.C. n. 23 del 30.11.2018, esecutiva dal 02/01/2019:

**Vista ed esaminata** la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale, avente ad oggetto:

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020 E DELLE RIDUZIONI PER EMERGENZA COVID-19;

**Richiamati:**

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che, ha istituito dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha assegnato all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati attribuendo, tra le funzioni, la predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 la quale ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 e, in particolare l'art. 6, che disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;
- l'art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, il quale recita che: *"i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021"*;

**Visto** il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI);

**Tenuto conto** delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica in atto - a causa della diffusione del virus COVID-19 - e che, alla data odierna non risulta ancora validato/approvato il piano finanziario del servizio integrato dei rifiuti per l'anno 2020;

**Preso atto** di voler confermare per l'anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti approvate per l'anno 2019 - con deliberazione del Consiglio comunale n. 04 del 29/03/2019 - nonché, applicare agevolazioni tariffarie legate all'emergenza Covid-19 direttamente nella presente proposta di deliberazione del C.C, con copertura delle stesse, garantita attraverso risorse di bilancio;

**Visto** il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del Responsabile dell'area finanziaria/tributi;

Tutto ciò premesso e considerato il sottoscritto Revisore Unico,

***ESPRIME***

il proprio parere favorevole sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale, avente ad oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020 E DELLE RIDUZIONI PER EMERGENZA COVID-19.

Falerna, 25/09/2020.

**Il Revisore Unico**  
*Dott. Rosario Masi*  
(firmato digitalmente)

LA PRESENTE DELIBERAZIONE VIENE LETTA, APPROVATA E SOTTOSCRITTA.


IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DR. ANTONIO MARINO

IL SINDACO

F.TO Avv. Michele GUARDIA

LA PRESENTE E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE SI RILASCIA PER USO AMMINISTRATIVO E DI UFFICIO.



IL SEGRETARIO COMUNALE  
DR. ANTONIO MARINO

LA PRESENTE DELIBERAZIONE VIENE AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO PER 15 (QUINDICI) GIORNI CONSECUTIVI A PARTIRE DAL 07/10/2020 COME PRESCRITTO DALL'ART. 124, CO 1, D. LGS 267/2000.

Dalla Sede Comunale, \_07/10/2020\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.TO Dr. Antonio MARINO

IL SEGRETARIO COMUNALE, CERTIFICA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA IL 30/09/2020

perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, co 4, D. Lgs. 267/2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
710 Dr. Antonio MARINO